

TI_GERICHTE 15.2001.00212 vom 30. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.00212

FR: TI_GERICHTE 15.2001.00212 du 30 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.00212 del 30 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 46 LEF il foro dell'esecuzione è, se si tratta di persona fisica, al domicilio dell'escusso mentre se si tratta di persona giuridica è alla sua sede. Questa regola non è stata emanata solo allo scopo di proteggere il debitore; essa persegue pure il corretto andamento dell'esecuzione, la quale deve svolgersi in un solo e medesimo luogo (potendo altri creditori, infatti, partecipare all'esecuzione). La disciplina sul foro dell'esecuzione, che protegge anche un interesse pubblico, deve essere ossequiata con rigore e non è suscettibile di modifiche per accordo tra le parti, a differenza di quanto avviene nella procedura civile, in cui le proroghe di foro sono ben conosciute (cfr. lettera 13 febbraio 1984 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra in merito all'elezione di domicilio da parte dell'escusso e alla forma di tale scelta, pubblicata in: Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, p. 340-342, n. 31).

2.a) I fori speciali d'esecuzione, previsti agli art. 48-52 LEF, riguardano circostanze determinate: costituendo delle eccezioni al principio del foro del domicilio, essi non potrebbero essere estesi ad altre situazioni. In particolare l'art. 50 cpv. 2 LEF, che prevede un'elezione di domicilio per il debitore domiciliato all'estero, costituisce la sola eccezione alla regola secondo la quale le parti non sono autorizzate a determinare un foro d'esecuzione di loro gradimento. Del resto, questo foro non rappresenta che un foro speciale e non uno generale, non potendovi essere pronunciato il fallimento (DTF 107 III 56 ss. cons. 4). L'elezione di domicilio è un'istituto che la LEF non conosce affatto in maniera generale e che vieta in linea di principio, salvo i casi che essa enumera come espressamente ammessi (cfr. lettera citata, in: Cometta, op. cit., p. 341).

b) La legge non prevede una forma particolare per l'elezione di domicilio ex art. 50 cpv. 2 LEF. Sapere se questa elezione è stata validamente effettuata, deve essere stabilito secondo le norme della procedura cantonale, nel Cantone Ticino in materia di ricorso ex art. 17 LEF secondo la disciplina degli art. 19 e 20 LPR.

E. 3

Foro ordinario d'esecuzione è per persone fisiche quello del domicilio (art. 46 cpv. 1 LEF). Nel caso di specie il domicilio dell'escusso è all'estero, in Italia, dal 31 agosto 2000 (cfr. CEF 17 ottobre 2000 [inc. 15.2000.137/138] in re _____ e S. B. c. R. H. cons. 4). Contrariamente all'assunto del ricorrente, ancora non può dirsi che nel caso di specie all'UEF di Bellinzona difetti la competenza *ratione loci*, dovendosi esaminare se si realizzino i presupposti per un foro speciale d'esecuzione.

E. 4

Oltre al foro ordinario la LEF prevede anche vari fori speciali d'esecuzione (art. 48-52 LEF), tra cui quello - cui si richiama la precettante - dell'elezione speciale di domicilio in Svizzera. Ex art. 50 cpv. 2 LEF i debitori domiciliati all'estero, che per l'adempimento di un'obbligazione hanno eletto un domicilio speciale in Svizzera, possono infatti essere qui escussi.

E. 5

Per la precettante l'elezione di domicilio speciale in Svizzera già risulta dall'indicazione di Bellinzona sul vaglia cambiario quale luogo di pagamento. L'escusso è per contro dell'avviso che non vi siano i presupposti per derogare al principio del foro ordinario ex art. 46 cpv. 1 LEF. a) In linea di principio la semplice stipulazione di un luogo di pagamento in Svizzera non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LEF (DTF 119 III 56 f. cons. 2f; Kurt Amonn , Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1993, in: ZBJV 1994, p. 681 s.). Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, condivisa dalla dottrina, è però ammessa un'eccezione nell'ipotesi di effetti cambiari: in siffatta evenienza costituisce valida elezione di domicilio speciale in Svizzera - in procedure esecutive contro l'emittente, l'accettante e l'avallante dell'effetto cambiario - l'indicazione di un luogo di pagamento in Svizzera (DTF 119 III 56 s., 89 III 4, 86 III 83 s., 52 III 165 ss., 47 III 32-34, 41 III 348; Ernst Schmid , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 36 all'art. 50 LEF; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 45 all'art. 50 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann , Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4. ed., Zurigo 1997, n.

E. 7

Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1 e 50 cpv. 2 LEF; 19 e 20 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF Pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.